

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 ottobre al 2 novembre 2016)

INDICE

CASTALDI ed altri: sull'acquisto di indumenti per operai non conformi alla normativa da parte dell'azienda ASM SpA de L'Aquila (4-06566) (risp. CASSANO, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali</i>)	Pag. 5469	PETRAGLIA ed altri: sulla mancata concessione di un'ulteriore giornata per i test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso (4-06293) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5481
MARCUCCI: sulla sede dell'istituto nautico statale "Amerigo Vespucci" di Gallipoli (Lecce) (4-06497) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5474	PUPPATO ed altri: sulla gestione dell'istituto superiore "Primo Levi" di Montebelluna (Treviso) (4-05824) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5482
ORRU' ed altri: sull'iter di statizzazione degli istituti musicali ex pareggiati (4-05673) (risp. GIANNINI, <i>ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>)	5478	ROMANI Maurizio, BENCINI: sulla verifica della pericolosità delle radiazioni del MUOS di Niscemi (Caltanissetta) (4-05488) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	5486

CASTALDI, CAPPELLETTI, DONNO, GIROTTO, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO. - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l'azienda Aquilana società multiservizi (ASM) SpA, con sede a L'Aquila, è una società a totale partecipazione pubblica del Comune de L'Aquila che si occupa di diverse attività, tra le quali la progettazione, realizzazione, gestione ed erogazione dei servizi inerenti al sistema integrato dei rifiuti, autotrasporto di rifiuti, pulizia, bonifica, risanamento e recupero di aree pubbliche, gestione del verde pubblico, diserbamento, pulizia delle caditoie stradali, gestione e realizzazione di impianti trattamento rifiuti;

i lavoratori dipendenti della ASM SpA, nel corso delle loro attività, sono esposti al rischio di investimento generato dalla stessa esposizione al traffico veicolare;

nei giorni 15, 16 e 17 maggio 2015, si è svolta nella città di L'Aquila la 88a adunata nazionale degli alpini, programmata con un anno di anticipo;

l'azienda ASM SpA di L'Aquila a ridosso di tale evento ha acquistato indumenti per gli operai addetti alle attività di raccolta e controllo del servizio relativo all'evento, consistenti in un giaccone, 2 pantaloni, un *gilet*, un sopra pantalone ed un berretto, per un importo di 55.860,75 euro relativamente a 130 dipendenti, con un investimento *pro capite* a lavoratore di circa 430 euro per l'acquisto degli indumenti;

l'azienda per tali acquisti ha fatto ricorso al Mepa (mercato elettronico per la pubblica amministrazione) di Consip SpA (Concessionaria servizi informativi pubblici), suddividendo l'acquisto in maniera tale da ottenere importi inferiori alla soglia minima prevista per tali acquisti pari a 40.000 euro, evitando così di effettuare la gara ad evidenza pubblica ai sensi del codice degli appalti già previsto *ex art.* 125 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni;

considerato che:

il Mepa è un mercato digitale dove possono essere effettuate negoziazioni dirette, veloci e trasparenti per acquisti sotto la soglia comunitaria. si tratta di un vero e proprio mercato elettronico di tipo selettivo in cui i fornitori che hanno ottenuto l'abilitazione offrono i propri beni e servizi direttamente *on line*; i compratori registrati (le pubbliche amministrazioni) possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente ordini d'acquisto o richieste d'offerta;

l'acquisto tramite Mepa è possibile solo nel rispetto dell'importo minimo di consegna regolamentato all'interno di ogni bando: è la soglia che vincola il fornitore ad accettare un ordine diretto per i beni o servizi da lui offerti a catalogo e ad effettuarne la consegna, alle condizioni tecniche ed economiche di volta in volta previste (ad esempio, spese di trasporto sempre incluse, installazione, eccetera);

il regolamento per gli acquisti tramite Mepa sancisce in particolare che: "Il Soggetto Aggiudicatore ed il Fornitore riconoscono che Consip ed il Gestore del Sistema non possono in alcun modo verificare né tantomeno garantire la conformità dei Beni e dei Servizi offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati o effettuati dai Fornitori ai Soggetti Aggiudicatori, e pertanto non assumono alcuna responsabilità, né forniscono alcuna garanzia sui Beni, sui Servizi, sulla loro conformità alla normativa applicabile e sul buon esito delle transazioni concluse nel Mercato Elettronico tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori";

considerato inoltre che:

il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento dei servizi di ASM SpA, il codice della strada ed il suo regolamento di attuazione, il decreto legislativo n. 475 del 1992 e successive modificazioni, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, la circolare del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre prot. 14/MOT1 del 15 gennaio 2004, il decreto interministeriale 4 marzo 2013, il decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, la norma EN ISO 20471:2013 "Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prove e requisiti", e soprattutto il decreto ministeriale 9 giugno 1995 del Ministero dei lavori pubblici, recante "Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità", stabiliscono, a vari livelli, il contenuto dell'etichetta di cui deve essere dotato l'indumento ad alta visibilità;

la ASL n. 01 L'Aquila-Sulmona-Avezzano, territorialmente competente, era stata già preventivamente avvisata nel settembre 2015 di non soprassedere agli adempimenti ad essa ascritti dalla cosiddetta "Carta 2000", a cui ha avuto seguito la specifica circolare del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e del Ministero della salute, prot. VII/291 del 23 febbraio 2000 che prevede dettagliatamente "In coerenza a quanto sopra esposto, appare evidente che il personale ispettivo e di controllo degli organi e dei servizi in indirizzo non solo attingerà notizie e informazioni utili direttamente dal rappresentante della sicurezza - organo legittimato dagli interessi di cui è portatore e alla cui tutela l'attività amministrativa è finalizzata - ma gli parteciperà anche le irregolarità riscontrate tramite consegna della copia del verbale di ispezione opportunamente depurato degli aspetti strettamente penali";

considerato altresì che, per quanto risulta agli interroganti:

gran parte della documentazione è in possesso dei vari Ministeri interessati che, a tutt'oggi, non avrebbero fornito, nonostante vari solleciti, i dovuti pareri di compatibilità con le norme dei suddetti indumenti acquistati;

l'azienda convenzionata con l'ASM SpA di L'Aquila, deputata al lavaggio degli indumenti, ha rilasciato su alcuni indumenti, al primo lavaggio, la dicitura "capo non conforme norma EN 471" sulle aree minime di materiali;

gli indumenti in dotazione ai lavoratori non riportano, né cucita né tantomeno stampata, l'etichetta identificativa per quelli ad alta visibilità secondo quanto previsto e stabilito dal decreto ministeriale 9 giugno 1995;

le certificazioni prodotte da ASM SpA di L'Aquila inerenti ai requisiti, comunque dichiarati sia da ASM SpA che dal fabbricante-venditore, sono riferite alla presunta rispondenza alla normativa tecnica e non ad una o a talune direttive specifiche e sono successive alla commercializzazione del prodotto ed altresì alcune fanno riferimento alla certificazione del tessuto e non dell'intero indumento come invece prevede la norma;

da indagini di mercato effettuate si sarebbe riscontrato un costo di 2 terzi inferiore alla somma complessiva spesa per gli acquisti: tale costo si riferirebbe a indumenti corrispondenti alle necessità e con rispettiva correlazione delle certificazioni previste per quelli ad alta visibilità, così come prevede la norma UNI EN 20471 2013;

l'ex amministratore unico di ASM, dottor Rinaldo Tordera, ha dichiarato con atto depositato presso il Tribunale de L'Aquila sez. Lavoro, ed ancora precedentemente, nel novembre 2015, con atto indirizzato alla proprietà di ASM SpA ossia al Comune de L'Aquila, che "tali certificazioni sono state già esaminate dalla ASL dell'Aquila-Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Dipartimento di Prevenzione (a seguito di richiesta pressoché concomitante al comunicato sindacale) senza che siano emerse osservazioni di sorta";

la ASL territorialmente competente che sta svolgendo le indagini è attualmente gestita dal dottor Rinaldo Tordera, nominato di recente, che ha acquistato gli indumenti in precedenza in ASM SpA, divenendo nei fatti controllore e giudicante di se stesso;

alcuni degli estensori della segnalazione inerente al suddetto acquisto hanno visto un progressivo demansionamento con lo "spoglio" delle mansioni aziendali precedentemente assegnate con esternalizzazioni e, ancora peggio, ad uno di loro sono state tolte le mansioni per assegnarle ad altro personale senza i medesimi titoli;

il Servizio prevenzione e protezione della ASL 01 L'Aquila-Avezzano-Sulmona era stato già ampiamente edotto sulla situazione inerente a tali dispositivi di protezione individuale (DPI), come da specifiche precedenti segnalazioni, senza che nulla sia stato intimato o notificato all'ASM SpA visto che a tutt'oggi i lavoratori indossano ancora i descritti indumenti nonostante la specifica circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della salute prot. VII/291,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non intendano adottare le opportune iniziative di competenza, al fine di rimuovere tutte le condizioni che non garantiscono ai lavoratori di esercitare le loro funzioni in condizioni di sicurezza;

se non intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, assumere iniziative per rimuovere e perseguire tutte le situazioni di violazioni normative e conflitti di interessi.

(4-06566)

(26 ottobre 2016)

RISPOSTA. - Preliminarmente, per quanto concerne le procedure di acquisto tramite il mercato elettronico, si segnala, limitatamente agli aspetti di competenza, che, laddove la tipologia di bene-servizio non sia prevista in nessuno dei bandi del mercato elettronico, il bene-servizio di interesse non è negoziabile in alcun modo sul mercato elettronico né l'acquisto può essere perfezionato tramite tale piattaforma.

Si precisa, inoltre, che la mancata rispondenza degli indumenti ad alta visibilità alla specifica normativa rientra tra le competenze delle ASL e pertanto oggetto di accertamento ispettivo da parte di tali strutture. Occorre

rilevare, infatti, che gli organi del Servizio sanitario nazionale agiscono in piena autonomia ai sensi della legge n. 833 del 1978, individuati quali organi di vigilanza preposti in materia di salute e sicurezza (art. 21). In ragione di quanto sopra, al Ministero non è attribuita alcuna funzione di coordinamento e di sindacato sull'attività svolta dai citati organi. In particolare, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'attività congiunta con i suddetti organi è di mero coordinamento nelle materie oggetto di competenza concorrente definite dall'art. 13.

Per quanto riguarda il ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, si evidenzia che la circolare di questo Ministero e del Ministero della salute prot. n. VII/291 del 23 febbraio 2000 citata nell'atto parlamentare, è scaturita dalla dichiarazione d'intenti contenuta nella "Carta 2000" che sottolineava come l'intervento pubblico dovesse assumere un maggiore contenuto partecipativo delle componenti sociali attraverso il coinvolgimento, nella fase programmatica, degli organismi paritetici e, nella fase ispettiva, dei lavoratori interessati per il tramite delle loro rappresentanze. La circolare ha inteso rafforzare il profilo partecipativo attraverso la previsione di colloqui con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) in occasione delle ispezioni e della consegna al RLS della copia del verbale d'ispezione opportunamente privata dei profili e dei dati di carattere strettamente penale.

Le indicazioni relative alla revisione della figura e delle prerogative dei protagonisti del sistema prevenzionale è rientrata nel complessivo disegno di riforma affidato alla legge delega n. 123 del 2007. Essa ha consentito una revisione di tutta la normativa in materia di salute e sicurezza e, con l'emanazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, all'art. 50, sono stati riconosciuti e rafforzati i diritti di consultazione, di partecipazione e di controllo non solo dei RLS, ma anche dei RLS territoriali e dei RLS di sito allorquando questi svolgano funzioni surrogatorie rispetto alla rappresentanza aziendale.

Nel quadro dei rapporti con gli organi di vigilanza, rileva l'estensione del diritto dei responsabili di ricorrere alle autorità competenti, qualora ritengano che le misure di prevenzione e protezione dai rischi e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Pertanto, viene sancita, una volta per tutte, la tutela dell'interesse collettivo alla salute e alla salubrità dell'ambiente di lavoro da realizzare anche tramite il ricorso agli ordinari mezzi processuali, compreso l'art. 700 del codice di procedura civile.

Da ultimo, in linea con quanto auspicato e fermo restando quanto stabilito dall'art. 50 citato, in materia di attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si segnala quanto previsto all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 15 gennaio 2014, recante "Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro", che stabilisce che "Ove necessario, il personale ispettivo al fine di arricchire di ulteriori elementi conoscitivi la

vigilanza in corso, raccoglie le dichiarazioni dalle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (RLS)".

Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali

CASSANO

(27 ottobre 2016)

MARCUCCI. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'istituto d'istruzione secondaria superiore "Amerigo Vespucci" di Gallipoli (Lecce) è un istituto nautico statale che, fino al 2007, era ospitato in uno stabile di fronte al mare in via Gramsci, di proprietà della Provincia di Lecce, provvisto di aule, importanti laboratori e simulatori navali;

nel 2007 la sede della scuola venne sgomberata perché ritenuta pericolante;

i 400 allievi vennero sistemati nel complesso dei salesiani di Gallipoli, di proprietà del Comune, in attesa di una migliore e definitiva sistemazione;

nel frattempo la Provincia metteva in vendita l'immobile di via Gramsci affinché fosse trasformato in struttura turistica, tutto ciò in attesa di una delibera comunale per il cambio di destinazione urbanistica dell'edificio;

il tentativo di vendita venne bloccato dalle proteste della cittadinanza organizzata spontaneamente in un "comitato pro Nautico" che voleva impedire che il progetto speculativo fosse portato a termine;

a seguito di questi avvenimenti, ma anche in ragione di un'inchiesta della magistratura, il Comune decise di non modificare la destinazione urbanistica e la Provincia rinunciò all'alienazione dell'immobile;

tuttavia, a causa della mancanza di fondi, la Provincia non ha provveduto alla ristrutturazione dello stabile che è stato considerato, per anni, inagibile;

nell'ottobre 2014 il Comune di Gallipoli mette in vendita il complesso dei salesiani, dove l'istituto nautico è attualmente ospitato, al prezzo a base d'asta di 2,7 milioni di euro; l'asta è andata deserta e lo stabile viene in seguito rilevato dalla Cassa depositi e prestiti (fondo FIV);

il Comune di Gallipoli ha proposto all'istituto nautico di trasferirsi, sempre in via provvisoria, in un altro edificio in via Milano (sempre a Gallipoli), che, tuttavia, non risulta idoneo perché ha un numero di locali insufficiente a quelli necessari per ospitare classi e laboratori e perché necessiterebbe di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento energetico, eccetera;

lo storico immobile di via Gramsci, di proprietà della Provincia, a seguito di una recente perizia tecnica, non è più dichiarato inagibile, ma necessita comunque di importanti interventi strutturali per compiere i quali continuano a mancare le risorse che, dovrebbero ammontare a 4-5 milioni di euro;

va sottolineato che gli istituti nautici italiani sono soggetti a verifica esterna (europea) per la certificazione dei curricula, al fine di adeguare il titolo di studio alle direttive comunitarie della STCW/95 e che la situazione in cui si trova attualmente l'istituto Vespucci potrebbe pregiudicare l'ottenimento di tale certificazione;

il nautico Amerigo Vespucci, che se non verranno presi immediati provvedimenti rischia concretamente di non poter riaprire all'avvio dell'anno scolastico 2015/2016, è l'unico nel suo genere nell'intera provincia di Lecce e la sua chiusura pregiudicherebbe importantissime possibilità occupazionali per i giovani nel settore sia della nautica che della cantieristica;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare in tempi brevi la disponibilità di risorse per l'esecuzione degli interventi necessari e indispensabili per poter restituire il complesso di via Gramsci a Gallipoli a sede dell'istituto d'istruzione secondaria superiore "Amerigo Vespucci" garantendo così il diritto allo studio di tanti giovani e la loro speranza di un'occupazione qualificata.

(4-06497)

(12 ottobre 2016)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione viene sollecitato il rapido reperimento di risorse necessarie a rendere nuovamente agibile la sede dell'istituto tecnico nautico "A. Vespucci" di Gallipoli, in modo che l'istituzione scolastica possa continuare a garantire il diritto allo studio alla propria utenza. L'atto ricostruisce sinteticamente le vicende che hanno investito la sede storica dell'istituto, dichiarata inagibile fin dal 2003, ed il trasferimento delle classi nel complesso dei salesiani, avvenuto nel 2007, nonché le interlocuzioni intercorse tra la scuola, il Comune e la Provincia di Lecce. Si riportano le ulteriori informazioni riguardanti il prosieguo della vicenda.

La Provincia di Lecce, nell'intento di dare una definitiva soluzione ai problemi relativi all'edificio storico che ospitava l'istituto, ha attivato la procedura prevista dall'art. 1, commi da 153 a 155, della legge n. 107 del 2015, per la costruzione di scuole innovative. A tal fine, con riferimento all'avviso diramato dalla Regione Puglia in base al decreto ministeriale n. 593 del 7 agosto 2015, ha presentato un apposito progetto di ricostruzione che è stato inserito al secondo posto della graduatoria regionale. A tale riguardo, occorre preliminarmente precisare che la normativa attribuisce al Ministero solo poteri di indirizzo e di finanziamento, mentre il potere di programmazione e di individuazione delle aree oggetto di intervento spetta alle singole Regioni. Il Ministero non deve, infatti, compiere attività istruttoria, ma limitarsi a recepire le determinazioni e le graduatorie regionali finalizzate all'individuazione delle aree finanziabili.

Ogni Regione ha proceduto autonomamente, pur nel rispetto dei principi e dei criteri individuati dalla normativa primaria e dal richiamato decreto ministeriale n. 593, ad individuare con procedura pubblica le aree finanziabili e a segnalarle, successivamente e in ordine di graduatoria, al Ministero. A ciascuna Regione è stato attribuito con il citato decreto ministeriale una quota parte delle risorse dei 300 milioni di euro destinati al programma "scuole innovative", quale *budget* massimo a disposizione.

Tornando al caso specifico, si rappresenta che il Ministero conosce perfettamente la situazione, già oggetto di impugnativa innanzi al TAR del Lazio - Sezione I bis e di un provvedimento di sospensiva disposto dallo stesso nell'udienza del 2 agosto 2016. Al riguardo, si riferiscono di seguito i principali passaggi.

Con nota del 12 ottobre 2015, la Regione Puglia ha inviato la comunicazione relativa alle 5 aree proposte per la costruzione delle scuole innovative con le relative schede tecniche. Con nota del 19 gennaio 2016 (prot. n. 1908), il Ministero ha richiesto alla Regione Puglia, così come alle altre Regioni, chiarimenti ai fini dell'ammissione delle aree ai finanziamenti previsti, con particolare riferimento al rispetto degli *standard* minimi previsti dal decreto ministeriale 18 dicembre 1975. In data 8 febbraio 2016 (con nota prot. n. 2648) la Regione Puglia ha trasmesso i chiarimenti richiesti confermando le aree, nonché i requisiti minimi.

Con nota successiva, del 9 marzo 2016, il Comune di Bari ha inviato la documentazione richiesta ai fini del concorso di idee e una scheda da cui è emerso un aumento dell'importo del progetto rispetto a quello originariamente presentato. A questo punto, il Ministero, con nota del 16 marzo 2016 (prot. n. 5411), ha chiesto alla Regione chiarimenti in merito all'importo del progetto del Comune di Bari che appariva superiore "a quello indicato e autorizzato dalla Regione" originariamente in sede di acquisizione delle manifestazioni di interesse. Con la medesima nota, è stato chiesto alla Regione di confermare o meno tale proposta del Comune, evidenziando espressamente che, in caso di conferma, la Provincia di Lecce non sarebbe

stata ammessa al concorso di idee in ragione del superamento del *budget* massimo a disposizione della Regione.

Il 17 marzo 2016, la Regione Puglia ha confermato l'importo del Comune di Bari, prendendo atto di una valutazione sulla congruità dei costi effettuata dalla struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 25 febbraio 2016 "per effetto della quale il Comune di Bari ha rideterminato il costo dell'intervento in euro 18.000.000,00, a fronte del budget complessivo di euro 21.633.515,52 a disposizione della Regione Puglia". Nella medesima nota è stato confermato, quindi, l'intervento relativo al Comune di Bari, pur evidenziandosi la necessità di assicurare il finanziamento anche per la Provincia di Lecce.

Il 3 maggio, il Ministero, non potendo autorizzare finanziamenti superiori a quelli stanziati in bilancio, ha comunicato alla Regione e, per conoscenza, al Comune e alla Provincia che, pur prendendo atto dell'esigenza rappresentata con riferimento alla Provincia, era possibile ammettere al concorso di idee il solo Comune di Bari in considerazione dell'entità delle risorse disponibili a livello regionale. Il 6 giugno la Provincia ha proposto ricorso giurisdizionale al Tar Lazio contro la Regione, il Ministero e nei confronti del Comune per l'annullamento, previa sospensione di efficacia, della citata nota ministeriale del 3 maggio 2016 per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale.

Il Tar Lazio, con ordinanza cautelare n. 4358 del 2 agosto, ha accolto l'istanza cautelare precisando che la variazione dell'importo del progetto effettuata dal Comune di Bari con l'assenso della Regione ha influito sulla posizione degli altri concorrenti in graduatoria regionale. Conseguentemente, in esecuzione dell'ordinanza il Ministero ha tempestivamente provveduto a sospendere il concorso di idee per l'area del Comune di Bari. Ogni successiva determinazione verrà, pertanto, assunta all'esito della definizione nel merito della controversia da parte del giudice amministrativo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(31 ottobre 2016)

ORRU', LAI, BORIOLI, GIACOBBE, MATTESINI, SPILABOTTE, PUPPATO, CUCCA, ASTORRE, FABBRI, ROSSI Gianluca, SOLLO, D'ADDA, MOSCARDELLI, FASIOLO. - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

la legge del 21 dicembre 1999, n. 508 ha riformato l'intero settore dell'istruzione artistica, musicale e coreutica, definendola come formazione superiore di livello universitario di natura specialistica e dando così finalmente applicazione all'articolo 33 della Costituzione. L'articolo 2, comma 1, della legge dispone che le accademie, gli ISIA, i conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

all'articolo 2, comma 4, della legge, è previsto che le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), riconosciute parte del sistema italiano di istruzione superiore, sono definite sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale. Come le università, sono dotate di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del presente articolo, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi;

l'art. 2, comma 8, lettera e) della legge recita testualmente "possibilità di prevedere, contestualmente alla riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e, comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, nonché istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi sonori, nonché delle strutture necessarie alla ricerca e alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale statizzazione si terrà conto, in particolare nei capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i requisiti alla data di entrata in vigore della presente legge";

con successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni Afam acquistano autonomia statutaria pari a quella delle università, potendosi dotare di propri statuti e quindi eleggere propri organi di autogoverno;

il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 luglio 2005, n. 212, sempre in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, indica i principi e i criteri generali dell'autonomia didattica del settore Afam, prevedendo l'articolazione degli studi in 3 cicli, secondo il modello già adottato dal sistema universitario e ispirato dalla Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999;

i titoli conseguiti col nuovo ordinamento, diplomi accademici di I e II livello, vengono equiparati ai titoli universitari rispettivamente a lauree e lauree magistrali. Le corrispondenze sono stabilite all'articolo 1, commi 102-106, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013);

i diplomi conseguiti con il vecchio ordinamento vengono dapprima equiparati alla laurea triennale dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e successivamente ai diplomi accademici di II livello e dunque alla laurea magistrale quinquennale, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'articolo 1, commi 107 e 107-bis, « Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni cui al comma 102 della medesima legge, è prorogato al 31 dicembre 2017» così come introdotto dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

considerato che:

sulla base di quanto affermato, gli ex istituti pareggiati sono confluiti nell'unica tipologia degli istituti superiori di studi musicali riconosciuti appieno nel circuito universitario europeo;

ad oggi, permane un'unica differenza tra gli ex conservatori statali e gli ex istituti musicali pareggiati, ovvero quella di essere finanziati da enti diversi, in quanto i conservatori sono finanziati direttamente dallo Stato, mentre gli istituti musicali ex pareggiati, anche se hanno modificato la loro natura ed il loro *status* giuridico, continuano ad essere finanziati esclusivamente dagli enti locali,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per portare a compimento l'*iter* di statizzazione degli istituti musicali ex pareggiati.

(4-05673)

(19 aprile 2016)

RISPOSTA. - Si chiede di sapere quali iniziative il Ministro intenda assumere per portare a compimento l'*iter* di statizzazione degli istituti musicali ex pareggiati (ex IMP). Al riguardo, come già sottolineato in diverse occasioni, la questione è prettamente di ordine finanziario. Infatti, la graduale statizzazione degli ex IMP, prevista dall'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, implica il necessario impiego di adeguate risorse finanziarie.

A tale riguardo, occorre evidenziare che la spesa per il passaggio del personale è stata, di massima, quantificata in poco meno di 40 milioni di euro (incluse le 5 accademie non statali "storiche"). In particolare, tale costo per la statizzazione degli ex IMP (sono 18; il "Pergolesi" di Ancona è, infatti, in liquidazione e il "Braga" di Teramo è stato già statizzato) e delle 5 accademie "storiche" (Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna, Verona) è determinato dai costi del passaggio del personale docente e non docente nei ruoli dello Stato, rispettivamente per circa 20 milioni di euro e 3 milioni di euro, ai quali si aggiungono 5 milioni di euro per il personale a tempo determinato e altri 5 milioni di euro per il funzionamento. A questi costi si sommano approssimativamente altri 5 milioni di euro per le accademie "storiche",

Si ritiene che questo sia il maggior problema da risolvere in termini procedurali e attuativi, dal momento che la strada della statizzazione degli ex IMP raccoglie il consenso degli enti di riferimento ed anche quello parlamentare.

Il Ministro guarda quindi con estremo favore alla possibilità che la VII Commissione della Camera definisca una legge-delega, che coniughi tutti i disegni di legge in discussione sulla materia, e che fissi, assieme all'apposito stanziamento, i requisiti e le finalità della statizzazione. Su questo c'è il pieno sostegno del Ministero. Ovviamente ai circa 40 milioni di euro andrebbero sottratti i 9 già stanziati per gli ex IMP e per le 5 accademie storiche.

Si ricorda, infine, per completezza d'informazione che per i 18 ex IMP l'articolo 1, comma 54, della legge n. 107 del 2015 ha previsto dal 2016 uno stanziamento a regime di 5 milioni di euro annui; limitatamente al 2016, grazie alla legge di stabilità, questo sale a 10 milioni di euro e che, per quanto riguarda le 5 accademie non statali storiche, l'articolo 1, comma 358, della legge n. 208 del 2015 ha previsto uno stanziamento a regime, a decorrere dal 2016, di 4 milioni di euro annui.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(31 ottobre 2016)

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che in data 8 settembre 2016 si è svolto il *test* di ingresso per gli studenti preiscritti ai corsi di laurea in Lingue e culture straniere (L-11) e Lingue e mediazione linguistico-culturale (L-12) dell'università degli studi "Roma Tre";

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

una studentessa, che vorrebbe effettuare il *test* d'ingresso, avrebbe fatto esplicita richiesta agli organi preposti di effettuare il *test* in altra data, in quanto contemporaneamente impegnata nei campionati mondiali di nuoto per salvamento, dato che la stessa ha ricevuto ufficiale convocazione nella squadra nazionale, richiesta allegata nell'istanza;

in data 2 settembre le sarebbe stata negata la possibilità di effettuare il *test* in altra data;

dopo ulteriori solleciti, non sarebbe pervenuta alcuna risposta da parte degli organi preposti, ciò nonostante la valenza indiscutibile dell'impegno sportivo che la vede coinvolta e che porta sicuramente lustro al nostro Paese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover appurare i fatti descritti, che si configurano come una possibile negazione del diritto allo studio della studentessa;

se non intenda valutare la possibilità di indire una data suppletiva dei *test* d'ingresso alle facoltà a numero programmato, per coloro che avessero riscontrato inderogabili impegni;

se non ritenga di avviare una rivisitazione delle norme relative all'accesso alle facoltà a numero programmato, valutando altre possibilità di accesso.

(4-06293)

(13 settembre 2016)

RISPOSTA. - La questione rientra nell'autonomia decisionale delle università sancita dall'art. 33 della Costituzione e regolata dalla legge n. 240 del 2010. Intatti, l'accesso ai due corsi di laurea citati non rientra tra quelli programmati a livello nazionale, previsti dall'art. 1 della legge n. 264 del 1999.

Ciò posto, sul caso specifico è stata sentita l'università "Roma Tre" che ha confermato di aver ricevuto il 2 settembre 2016 un'istanza da parte dell'interessata finalizzata a svolgere la prova di ammissione ad un corso di laurea in Lingue in un giorno diverso da quello previsto dell'8 settembre 2016. A tale istanza l'ateneo ha fornito riscontro nella giornata del

successivo 5 settembre, precisando di non poter accogliere la richiesta poiché i corsi di laurea in Lingue e mediazione linguistico-culturale e in Lingue e culture straniere, gli unici corsi di laurea in Lingue offerti dall'ateneo Roma Tre, sono entrambi ad accesso programmato locale, con ammissione subordinata al superamento di una prova e immatricolazione sulla base della posizione ottenuta in graduatoria. Come previsto normalmente per gli accessi programmati, nel fissare i termini di immatricolazione il bando di ammissione stabilisce altresì le modalità e le tempistiche dello scorrimento della graduatoria.

Le descritte modalità, che non hanno consentito di venire incontro ai *desiderata* della richiedente, rendono impossibile lo svolgimento di prove suppletive in analogia a quanto si verifica per l'ammissione ai corsi a numero programmato a livello nazionale regolata dal Ministero.

L'università ha, altresì, comunicato di aver offerto alla candidata piena disponibilità nell'individuare percorsi che le potessero consentire un passaggio ad uno dei corsi di laurea in Lingue durante il prossimo anno accademico, indicando i contatti di un responsabile d'ufficio che si sarebbe premurato di fornire il necessario orientamento.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(31 ottobre 2016)

PUPPATO, SANTINI, CONTE. - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

l'Istituto statale di istruzione superiore "Primo Levi" di Montebelluna (Treviso) rappresenta un esempio di eccellenza nel sistema scolastico italiano, di livello secondario, come testimoniano, peraltro, i dati OCSE-PISA 2006; gli alunni che hanno partecipato alla rilevazione internazionale, infatti, hanno primeggiato in lettura, in scienze e in matematica, ottenendo risultati nettamente superiori alle medie degli altri licei e degli altri Paesi interessati;

nel 2009 la fondazione del Lions club international ha conferito al precedente dirigente, professor Lamberto Pillonetto, e al liceo "Primo Levi" il premio "Melvin Jones Fellow" con la seguente motivazione: "Il Lions Club intende con questo riconoscimento esprimere al Dirigente scolastico, al personale docente e agli studenti la riconoscenza per meriti culturali, per l'impegno in campo didattico, per i riconoscimenti - premi e menzioni di merito - ottenuti nei vari concorsi a livello regionale e nazionale";

considerato che:

l'istituto oramai da più di un anno vive una situazione di evidente disagio dovuta agli aspri dissapori tra l'attuale dirigente scolastico, Ezio Toffano, e buona parte dei docenti e dei genitori;

il clima di forte tensione che si è determinato genera malesseri tra gli studenti e si ripercuote inevitabilmente anche sulla continuità delle attività didattiche;

secondo recenti notizie riportate dalla stampa, almeno una ventina di professori (circa un quarto dell'intero corpo docenti impegnato nell'istituto da decenni) avrebbe chiesto il trasferimento in altre sedi: decisione questa che rischia di determinare un grave depotenziamento per l'intera struttura scolastica, sia in termini professionali che di immagine;

all'origine dei conflitti interni ci sarebbero, secondo quanto risulta all'interrogante, una serie di questioni complesse e delicate: denunce penali da parte del dirigente scolastico nei confronti di alcuni componenti del consiglio di istituto (successivamente ritirate), presunte differenze di trattamento tra diversi insegnanti, dissapori personali tra docenti e genitori, adozione di un sistema organizzativo rigido che limiterebbe anche l'operatività e l'autonomia degli studenti nella redazione e gestione, in generale, della rivista studentesca;

a ottobre 2015, l'ufficio scolastico regionale, sulla base di una serie di segnalazioni, ha inviato i propri ispettori a Montebelluna per far chiarezza sulle tensioni all'interno della scuola culminate nelle querele sporte dal dirigente Toffano contro 3 insegnanti e 3 genitori;

il 30 aprile 2016 gli studenti hanno manifestato per le vie di Montebelluna e, mettendosi simbolicamente al centro dell'attenzione, hanno chiesto a gran voce il ripristino all'interno dell'istituto di un clima di distensione, proficuità ed efficienza, anche a garanzia del loro benessere complessivo;

la manifestazione pubblica ha ricevuto il plauso della dirigente scolastica provinciale, dottoressa Sardella, che ha richiamato il dirigente scolastico, gli insegnanti e i genitori al loro compito essenziale di valorizzazione e rafforzamento della finalità principale della scuola, che è quella di essere il luogo formativo ed educativo fondamentale per la crescita delle giovani generazioni;

in questi giorni i rappresentanti dei genitori degli alunni del liceo hanno raccolto centinaia di firme per chiedere un intervento urgente del Ministro in indirizzo;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nell'istituto "Primo Levi" di Montebelluna e, in ogni caso, quali ulteriori elementi ritenga di poter fornire per far luce sull'intera vicenda;

quali siano i risultati delle ispezioni avviate, che sembrano non aver ottenuto alcun effetto concreto, considerato che il clima di tensione sta ulteriormente degenerando negli ultimi giorni;

quali iniziative di competenza ritenga di dover intraprendere, al fine di contribuire a ristabilire un clima di serenità e di armonia e di non compromettere, in generale, la proficuità stessa dell'attività didattica in uno dei migliori istituti scolastici italiani.

(4-05824)

(18 maggio 2016)

RISPOSTA. - Si informa che il dirigente tecnico incaricato di condurre l'indagine ispettiva presso l'istituto d'istruzione secondaria superiore "P. Levi" di Montebelluna ha depositato all'ufficio scolastico regionale per il Veneto, rispettivamente in data 10 novembre 2015 e 15 gennaio 2016, due relazioni dalle quali viene rilevata una situazione di disagio all'interno della scuola. In base a tali risultanze, l'ufficio ha attivato un procedimento finalizzato al trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti del dirigente scolastico, che è stato espletato nel pieno rispetto del contraddittorio prescritto dalla normativa in materia a garanzia del buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione.

Al termine dell'attività istruttoria l'ufficio ha dovuto prendere atto dell'esistenza presso l'istituto di una minoranza della componente decenti che si contrapponeva alla visione moderna della scuola, così come delineata dal legislatore negli ultimi anni.

Tali conclusioni sono state confermate dalla relazione finale redatta da un esperto esterno (docente universitario, psicologo del lavoro) nominato dall'ufficio scolastico regionale per il Veneto con l'incarico di relatore di un percorso formativo presso il "P. Levi" di Montebelluna. Il percorso formativo, adottato al fine di ristabilire i normali rapporti all'interno dell'istituto stesso e di superare lo stato di conflitto esistente, si è svolto nei giorni 11 e 16 febbraio 2016.

Preso atto delle controdeduzioni dell'interessato e della circostanza che nessuna disfunzione dei servizi si è verificata, tenuto conto anche della relazione fornita dall'esperto che ha condotto il percorso formativo, in data 26 maggio 2016 l'ufficio scolastico regionale per il Veneto ha ritenuto di dover procedere all'archiviazione del procedimento, pur riservandosi di rivalutare la situazione pregressa, qualora nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 emerge nuovi fatti determinanti una lesione dell'immagine dell'istituzione scolastica, idonea a produrre effetti negativi anche sul servizio scolastico.

Come riferito dall'ufficio con nota del 3 ottobre 2016, l'avvio del nuovo anno scolastico è stato contrassegnato da un clima sereno e operativo all'interno dei collegi dei docenti sia dell'istituto "Primo Levi" sia dell'istituto comprensivo "Levi Montalcini" di cui il dirigente scolastico ha accettato, per spirito di servizio, di assumere la reggenza. In particolare, la riunione del collegio dei docenti tenutasi il 5 settembre 2016 presso il "P. Levi" si è svolta come una serena riunione di lavoro, nella quale, oltre alle comunicazioni di servizio indispensabili per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, il collegio si è espresso con trasparenza e tranquillità nelle materie di sua competenza. Il collegio dei docenti del "Levi Montalcini" si è riunito l'8 settembre 2016, in un clima di serenità e collaborazione. Nei primi giorni di settembre il dirigente è stato impegnato ad attivare quanto necessario al regolare avvio delle attività didattiche. Le uniche criticità che il dirigente ha dovuto affrontare riguardano esigenze particolari e specifiche, segnalate soprattutto da genitori di studenti diversamente abili o in condizioni particolari (adozioni, problematiche alimentari, eccetera), cercando di dare risposta a tutte le situazioni, compatibilmente con i vincoli normativi e di bilancio.

Lo stesso clima sereno e positivo si è registrato anche durante le riunioni dei consigli d'istituto e all'avvio della contrattazione integrativa delle due scuole, con l'unico elemento dissonante del rifiuto della verbalizzazione da parte di un componente della rappresentanza sindacale unitaria del "P. Levi".

In conclusione, si può affermare che l'azione amministrativa, condotta nel rispetto delle regole procedurali e nel principio del contraddittorio, si è dimostrata coerente con la tutela dell'interesse pubblico prevalente ad assicurare una gestione efficace, improntata ai principi di legalità e di imparzialità.

Un'ultima notazione è stata riferita dall'ufficio scolastico regionale riguardo alle richieste di trasferimento presentate da alcuni docenti per l'anno scolastico 2016/2017, che soltanto in minima parte possono considerarsi riconducibili alla particolare situazione all'interno dell'istituto "Levi". Infatti, alcuni docenti non residenti a Montebelluna hanno presentato la domanda, come negli scorsi anni, con l'obiettivo di ottenere una sede più vicina alle rispettive famiglie, per altri tale domanda risultava motivata dalla condizio-

ne di perdente posto e per altri ancora sussisteva l'obbligo di partecipare alla mobilità in dipendenza dal fatto di essere neo assunti.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

GIANNINI

(31 ottobre 2016)

ROMANI Maurizio, BENCINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della difesa.* - Premesso che:

il 25 gennaio 2016 la Corte di cassazione ha confermato l'ordinanza con la quale, il 27 aprile 2015, il Tribunale della libertà di Catania, aveva confermato il sequestro del "Muos", sistema di comunicazioni satellitari militari ad alta frequenza installato nell'area di Niscemi (Caltanissetta);

nelle motivazioni della sentenza, depositate il 10 marzo, la Cassazione dichiara come certamente sussistente, quantomeno per la prosecuzione dei lavori in epoca successiva all'annullamento del provvedimento di revoca delle revoche, la consumazione a livello indiziario del reato di abuso edilizio nella realizzazione di infrastrutture militari costituenti il sistema *radar Usa Muos* in Sicilia. L'ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua integrità, ma luogo nel quale l'uomo esprime la propria personalità individuale e sociale senza pregiudizio per la salute, elevata a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività, pertanto la decisione della Cassazione è da intendersi con la finalità di salvaguardia dell'ambiente e della salute degli abitanti;

non è stata dunque accolta la tesi presentata dall'Avvocatura dello Stato che, per conto del Ministero della difesa, chiedeva l'annullamento della conferma del sequestro;

la Cassazione prende atto del fatto che le opere a cui si fa riferimento sono pressoché completate e fonda le sue considerazioni sulla consolidata prassi in tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, secondo la quale la sola esistenza di una struttura abusiva integra il requisito dell'attualità del pericolo indipendentemente dall'essere l'edificazione ultimata o meno, in quanto il rischio di offesa al territorio e all'equilibrio ambientale, a prescindere dall'effettivo danno al paesaggio, perdura in stretta connessione con l'utilizzazione della costruzione ultimata;

secondo la Corte, non ha alcuna rilevanza la sentenza non definitiva del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana che non solo non ha affermato l'illegittimità dei provvedimenti di revoca delle

revoche, ma ha disposto ulteriori accertamenti sui pericoli per la salute dell'uomo dell'insediamento, pericoli che non sono certamente estranei ai valori tutelati dalle norme in materia paesaggistica e ambientale;

in data 9 marzo 2016 il Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) ha disposto l'accensione dell'impianto per la verifica della reale pericolosità delle emissioni elettromagnetiche della struttura. Il 26 febbraio il giudice aveva disposto infatti il completamento delle attività di controllo che attraverso la misurazione delle emissioni prodotte dalle parabole e della antenne,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire una rapida verifica della pericolosità delle emissioni elettromagnetiche prodotte dal sistema Muos.

(4-05488)

(16 marzo 2016)

RISPOSTA. - In via preliminare, si fa presente che la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (legge n. 36 del 2001) prevede già misure di tutela della salute della popolazione, dell'ambiente, del paesaggio e la promozione dell'innovazione tecnologica e delle azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili. Ai riguardo, lo Stato, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, ha provveduto ad adottare, a fini cautelativi, due provvedimenti attuativi.

In particolare, con l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, che fissano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la prevenzione della popolazione all'esposizione ai campi generati, rispettivamente, da sorgenti con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz e di rete 50 hertz, si è provveduto ad assicurare la tutela della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione nonché nel principio di precauzione previsto dal Trattato istitutivo dell'Unione europea (art. 174, paragrafo 2). Infatti, in Italia, i valori limite di qualità risultano 10 volte inferiori rispetto alle indicazioni della Comunità europea.

L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, viene autorizzata dagli enti locali, previo accertamento, da parte dell'organismo competente

ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione a quanto previsto dalla legge quadro ed ai relativi provvedimenti attuativi. La competenza del controllo e della vigilanza sanitaria ed ambientale è attribuita alle amministrazioni provinciali e comunali che si avvalgono delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. È altresì previsto l'avvalimento dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (Ispesl), dei presidi multizonali di prevenzione (PMP) o dei competenti ispettori territoriali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nelle ipotesi in cui non sono ancora operanti le Agenzie regionali.

Tanto premesso, per quanto riguarda l'attivazione del Muos (Mobile user objective system), al fine di testare la nocività sulla salute umana dei campi elettromagnetici da esso generati, si fa presente che il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, con sentenza n. 581 del 3 settembre 2015, ha disposto la costituzione di un collegio di verificatori, composto da due componenti di estrazione scientifica (indicati rispettivamente dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e dal presidente del consiglio universitario nazionale) e dai 3 Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, con facoltà di delega.

La verifica dovrà svolgersi in contraddittorio ed avrà ad oggetto i seguenti quesiti: "1) quale sia l'effettiva consistenza e quali siano gli effetti, anche sulla salute umana, delle emissioni elettromagnetiche generate dall'impianto Muos quando funzionante, considerato sia isolatamente sia in cumulo con gli impianti di radiotrasmissione già esistenti e ricadenti all'interno del territorio siciliano potenzialmente suscettibile di essere investito dalle emissioni prodotte dal suddetto impianto; 2) se tali emissioni siano conformi, o meno, alla normativa (sovranaZIONALE, nazionale e regionale) in materia di tutela dalle esposizioni elettromagnetiche, di tutela ambientale delle aree SIC e di prevenzione antisismica; 3) se le emissioni elettromagnetiche dell'impianto Muos possano mettere in pericolo, tenendo conto anche della possibilità di un errore di puntamento delle antenne, la sicurezza del traffico aereo civile".

Inoltre, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, con la medesima sentenza, ha precisato che, "per il compimento delle operazioni e, quindi, per il deposito della relazione definitiva, è fissato il termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza termine di 30 giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza". Peraltro, sempre con riferimento alla verifica, si precisa altresì che questo Ministero ha nominato, con nota del 27 ottobre 2015, il professor Gabriele Falciasecca quale esperto per gli accertamenti di competenza del Ministero.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio, in particolare presso l'ARPA territorialmente competente, su tali temi e si renderà comunque disponibile a fornire a tutti i soggetti interessati le necessarie informazioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(20 settembre 2016)
